



COMUNE DI GONZAGA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

Testo approvato con delibere del Consiglio Comunale:
n. 15 del 8 aprile 2014

ARTICOLO 1

Istituzione dell'imposta unica comunale

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta unica comunale di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità).
2. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone:
 - dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
 - di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - della tassa sui rifiuti (TARI) oppure il Corrispettivo per i rifiuti, destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente Regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni in forza dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di disciplinare le tre componenti della suddetta imposta.

ARTICOLO 2

Funzionario responsabile del Tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ARTICOLO 3

Riscossione

La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ARTICOLO 4

Dichiarazione

Le dichiarazioni ICI, IMU, TARES e quelle relative al corrispettivo dei rifiuti, per quanto compatibili, valgono anche in riferimento alla TASI.

ARTICOLO 5

Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ARTICOLO 6

Rimborsi

1. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

2. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

ARTICOLO 7

Imposta Municipale Propria - Rimando

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU.

Il presente regolamento integra il Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 8

Tasi – Tributo sui servizi indivisibili - Rimando

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal "Regolamento per la disciplina della TASI – Tariffa per i servizi indivisibili".

ARTICOLO 9

TARI – Corrispettivo per i rifiuti - Rimando

Per la parte rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, avendo il Comune di Gonzaga in atto un sistema di misura della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si applica il CORRISPETTIVO per i Rifiuti componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell'immobile.

Per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti si rimanda al proprio "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del corrispettivo per i rifiuti".

ARTICOLO 10
Entrata in vigore del Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.

ARTICOLO 11
Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l' Imposta Unica Comunale.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.